SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1971

(27ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente SCARDACCIONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e rinvio:

« Applicazione dei regolamenti comunitari nel settore zootecnico e in quello lattiero caseario » **(1088-bis)**:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 477, 479
BENEDETTI 478
BOANO 478
BRUGGER 478
LOMBARDI 478
PEGORARO 478
VENTURI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 477, 478

Discussione e rinvio:

« Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, per quanto concerne la denuncia di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli » **(1624)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . 470, 471, 472 e *passim*
BENEDETTI . . . . . 471, 474, 475 e *passim*
BOANO, *relatore* . . *Pag.* 470, 472, 473 e *passim*
BRUGGER 472, 475, 476, 477
DEL PACE 472, 473, 475, 477
LOMBARDI 477
PEGORARO 474
VENTURI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 476

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Arnone, Benaglia, Benedetti, Boano, Brugger, Cagnasso, Cipolla, Compagnoni, Del Pace, Lombardi, Mazzoli, Morlino, Pegoraro, Rossi Doria, Scardaccione, Tanga e Tiberi.

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'agricoltura e le foreste Venturi e Tortora.

CAGNASSO, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, per quanto concerne la denuncia di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli » (1624) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, per qaunto concerne la denuncia di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Boano di voler illustrare il provvedimento.

BOANO, *relatore*. Il disegno di legge consta di due parti. La prima altro non è che la recezione di una normativa già stabilita per regolamento comunitario, e quindi automaticamente operante; la seconda si riferisce invece alle modalità della denuncia di detenzione di uve per la vinificazione e di detenzione o produzione di mosti e vini, modalità le quali sono lievemente modificate rispetto alle precedenti norme, ed in un modo che ha lasciato in me qualche dubbio quanto a chiarezza di indicazioni.

Retrocedendo nel tempo vorrei ricordare che il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, all'articolo 2 — in concomitanza con l'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino — stabiliva una procedura per la denuncia ai fini fiscali, per la successiva imposizione della IGE: denuncia dei quantitativi di vino ottenuti nell'annata, da presentare entro il 30 novembre di ogni anno agli uffici delle imposte di consumo in duplice esemplare, in quanto una copia sarebbe dovuta restare presso gli uffici stessi e l'altra avrebbe dovuto essere trasmessa al competente istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

In prosieguo di tempo è intervenuto il regolamento comunitario n. 134, che disciplinava a grandi linee tutta la materia delle dichiarazioni di trasporto e delle giacenze di vino e nel quale, per la prima volta, veniva operata la distinzione tra la denuncia relativa alle giacenze e quella relativa alla nuova produzione. All'articolo 6 di tale regolamento, in particolare, erano indicati dei limiti di tempo entro i quali le suddette denunce avrebbero dovuto essere trasmesse.

Nel 1965, poi, la legge n. 162 del 12 febbraio, contemplante una serie molto vasta di argomenti, stabiliva con l'articolo 21 — oggetto della modifica proposta con l'articolo 1 del disegno di legge — che si dovesse fare denuncia in duplice copia, di cui una da inoltrare all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed una da inoltrare all'Ispettorato agrario provinciale, competenti per territorio. In tal modo le denunce divenivano tre, in quanto alle due già previste dalle precedenti disposizioni se ne aggiungevano altre due, di cui però una sostitutiva di un'altra delle precedenti (e cioè quella all'istituto di vigilanza del Ministero, che prendeva il posto di quella analoga, prevista dal decreto del 1962, al competente istituto per la repressione delle frodi).

Da ultimo è intervenuto il regolamento comunitario n. 1136, del 17 giugno 1970, in cui si modificano, rispetto al regolamento n. 134 del 1962, anzitutto i tempi di presentazione della denuncia, che per l'Italia sono stati fissati entro il 29 novembre per la nuova produzione e nel 6 settembre per quanto concerne le giacenze. La corrispondenza, nel disegno di legge, è esatta, per cui non vi è nulla da rilevare al riguardo. Il regolamento testè citato reca anche dettagli, che sono accolti nel provvedimento, circa la formulazione della denuncia, facendo distinzione tra mosti, vini e vari tipi di vini: rossi, bianchi, rosati, da pasto e così via.

Ciò premesso, ricordo che il disegno di legge al nostro esame ha subìto presso la Commissione agricoltura della Camera due modifiche. Anzitutto, al testo originario dell'articolo 1, nel primo comma, sono state soppresse le parole finali: « Nel modulo di denuncia potrà anche essere prevista, ai fini di un più efficace controllo per la repressione delle frodi, l'indicazione della grada-

zione alcolica o zuccherina dei singoli prodotti »; in secondo luogo è stato soppresso, all'articolo 2, quello che era il primo comma e che era così formulato: « Le copie della denuncia di giacenza presentata per l'anno 1970 sono trasmesse entre tre giorni dagli uffici delle imposte di consumo ai competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ». Tale ultima correzione, come è evidente, ha carattere puramente formale, mentre la prima è senz'altro più importante e sostanziale.

Ora vorrei rilevare l'esistenza di una certa indeterminatezza, di una certa confusione, per quanto concerne i destinatari della denuncia in questione. Essa, in pratica, viene redatta materialmente dagli uffici comunali delle imposte di consumo, e mi sembra che la via più logica da seguire sarebbe quella della presentazione unica presso tali uffici, che dovrebbero quindi provvedere alla trasmissione della denuncia medesima agli altri due destinatari. Ciò sarebbe opportuno e per motivi di semplificazione procedurale e per un'esigenza di omogeneità nelle denunce: nella mia provincia è successo — e penso che accada anche altrove — che gli interessati siano stati, per motivi comprensibili, spinti a formulare le tre denunce in tre modi diversi a seconda dell'organo cui erano destinate; è infatti ovvio che in quella destinata all'Istituto per la repressione frodi si è portati, ad esempio, ad amplificare certe dichiarazioni, mentre avviene il contrario per quella destinata all'ufficio delle imposte, dove si verifica invece l'opposto fenomeno di contrazione e non si fa menzione dei quantitativi devoluti al consumo familiare nè a quelli che si spera di vendere *brevi manu*. Allo stesso modo i produttori possono essere indotti a formulare in maniera ancora diversa la denuncia all'Ispettorato agrario provinciale

Ritengo quindi che tutto ciò sarebbe eliminato se si ricorresse al sistema della presentazione unica, cui accennavo dianzi. Tra l'altro bisogna rilevare che al primo comma si parla di una « denuncia in triplice copia, di cui una da inoltrare all'ufficio delle imposte di consumo, una all'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed una all'Ispettorato agrario provinciale, competenti per territorio, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste », mentre il secondo comma aggiunge: « La denuncia, che deve essere espressa in quintali per le uve ed in ettolitri per gli altri prodotti, può essere presentata anche all'ufficio delle imposte di consumo, competente per territorio, che ne rilascia ricevuta. Il predetto ufficio trasmetterà ai competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo la rispettiva destinazione, non oltre il 9 settembre la denuncia di giacenza e non oltre il 10 dicembre quella di produzione ».

Ora mi sembra che vi sia una contraddizione, apparendo l'ufficio delle imposte di consumo, attraverso le parole: « può essere anche presentata » del secondo comma, come una sede marginale ed aggiuntiva, mentre poi è l'unico organo competente a rilasciare una ricevuta che rappresenta l'unico atto comprovante l'avvenuta presentazione della denuncia. Ciò ribadisce, pertanto, la necessità della semplificazione da me suggerita, sulla quale vorrei comunque sentire l'opinione dei colleghi.

Detto questo concludo invitando la Commissione a voler approvare il disegno di legge, con l'eventuale modifica.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che le osservazioni del senatore Boano siano senz'altro da prendere in considerazione per evitare che si crei confusione tra i destinatari delle norme in esame.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B E N E D E T T I . Vorrei osservare come ancora una volta ci si trovi di fronte ad un provvedimento, in materia di agricoltura e di commercializzazione dei prodotti agricoli, il quale sottrae alla regione una delle materie di sua competenza. Si tratta di una linea di tendenza della quale non riusciamo a spiegarci il motivo e che il Ministero dell'agricoltura continua ostinatamente ad osservare.

Desidero poi rilevare come il contenuto della denuncia di cui all'articolo 1 abbia

una dimensione esclusivamente quantitativa, il che, a nostro avviso, va molto poco incontro ad una delle esigenze fondamentali cui dobbiamo far fronte, cioè quella di reprimere le frodi. Vi sono imprese fortemente attrezzate le quali continuano a fabbricare vini che vengono presentati come pregiati e tipici mentre non lo sono affatto, con conseguenze gravissime proprio per quelle zone dove si fatica ad affermare il prodotto locale, in un momento in cui il mercato italiano e quello estero guardano alla produzione di vini confezionati e garantiti come all'unica accettabile. Quindi l'indicazione della zona di provenienza del vino dalla denuncia delle giacenze, a mio avviso, faciliterebbe le operazioni di carattere formale nel senso che avere a disposizione una registrazione, un controllo sulle giacenze stesse, potrebbe non dico annullare ogni possibilità di frode ma certo attenuarla di molto; e per questo ritengo sia stato commesso un errore da parte dei colleghi della Camera con l'approvare un testo che non prevedeva una norma del genere, così come, del resto, è stato un errore sopprimere il riferimento alla gradazione alcolica o zuccherina dei prodotti, trattandosi di elementi che avrebbero consentito, ripeto, di esercitare un controllo maggiore.

Debbo esprimere pertanto una notevole perplessità di fronte al modo in cui è stato redatto il provvedimento, e a tale proposito desidero dichiarare anche di concordare con l'osservazione del relatore, che a mio avviso è molto pertinente.

DEL PACE. Fermo restando quanto ha detto poc'anzi il senatore Benedetti, ritengo che si potrebbe risolvere il problema relativo alla denuncia apportando delle modeste modifiche al primo e al secondo comma dell'articolo 1. Si potrebbero infatti sostituire al primo comma le parole: « in triplice copia, di cui una da inoltrare » con le altre: « in triplice copia da destinare una » e al secondo comma le parole: « può essere presentata anche all'ufficio delle imposte di consumo » con le altre: « deve essere presentata all'ufficio delle imposte di consumo ».

BRUGGER. Non ritengo che la materia in discussione sia di competenza delle regioni in quanto si tratta di materia, per così dire, mista, attinente cioè sia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che al Ministero della sanità, ai cui uffici le indicazioni in questione servono per controllare la genuinità dei vini e la loro rispondenza ai requisiti igienico-sanitari. Sono pertanto dell'avviso che non sarà possibile trasferire tale materia *sic et simpliciter* alle regioni tanto più che si riferisce ad un settore avente rilevanza anche per il commercio — ed in particolare per il commercio estero — che, come è noto, resterà di competenza del Governo centrale.

Il senatore Boano inoltre ha rilevato che dal testo del disegno di legge non risulta chiaramente da chi dovrà essere presentata la denuncia...

BOANO, *relatore*. Non è esatto: io ho detto infatti che nel disegno di legge non è specificato da chi la denuncia di cui trattasi dovrà essere inoltrata. Siamo cioè nella seconda fase.

PRESIDENTE. È evidente che la denuncia deve essere fatta dal produttore o dal detentore dell'uva. La questione posta dal senatore Boano, comunque, è la seguente: colui che possiede l'uva deve inviare tre raccomandate, una all'ufficio delle imposte di consumo, una all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed una all'Ispettorato agrario provinciale, oppure è sufficiente che ne invii una sola allo ufficio delle imposte di consumo?

BRUGGER. In tal caso mi pare che l'emendamento suggerito dal senatore Del Pace sia quanto mai opportuno.

PRESIDENTE. A mio avviso, l'introduzione di un emendamento non è da auspicare in quanto comporterebbe l'ulteriore rinvio del provvedimento all'altro ramo del Parlamento per la definitiva approvazione. Ritengo pertanto che la questione potrebbe essere risolta anche in sede di norme ministeriali di attuazione, soprattutto in con-

siderazione del fatto che già nel testo attuale del disegno di legge, prevedendosi che la denuncia può essere presentata anche solo all'ufficio delle imposte di consumo, è già contenuto ciò che noi vorremmo.

D E L P A C E . Il testo attuale lascia la libertà di presentare la denuncia ad uno dei tre destinatari.

B O A N O , *relatore*. No; secondo il testo attuale la denuncia dovrebbe essere presentata a tutti e tre i destinatari o ad uno solo comprensivo degli altri due.

D E L P A C E . Si tratta, comunque, di un emendamento vero e proprio da apportare, che tocca la sostanza del provvedimento e non quindi di una modifica da potersi apportare in sede di attuazione. Personalmente non ho dubbi su questo.

B O A N O , *relatore*. Mi dichiaro favorevole al secondo emendamento sostitutivo proposto dal senatore Del Pace, che concorda con quello che anche io intendevo proporre. Mi pare invece, per semplificare le cose, che non sia necessario introdurre il primo emendamento da lui proposto, dato che l'espressione « di cui una da inoltrare » si riferisce alla destinazione ultima che questi documenti debbono avere. Ritengo quindi che mantenendo la dizione del primo comma « in triplice copia, di cui una da inoltrare (vi provvederà evidentemente l'ufficio delle imposte di consumo) . . . » e adottando al secondo comma la seguente: « ... deve essere presentata all'ufficio delle imposte di consumo . . . » sia tutto molto chiaro.

D E L P A C E . Nel secondo comma è espressamente detto che sarà l'ufficio delle imposte di consumo a trasmettere ai competenti organi del Ministero la denuncia in questione, secondo la rispettiva destinazione. Per tale motivo avevo suggerito di sostituire l'espressione « da inoltrare » con l'altra « da destinare ».

B O A N O , *relatore*. Non ho nulla in contrario ad accogliere questa dizione: ritengo però che si tratti della stessa cosa.

P R E S I D E N T E . Onde evitare di inviare nuovamente alla Camera il disegno di legge, dato che — come ho già detto — il concetto che noi vorremmo esprimere, anche se in modo poco chiaro, è già contenuto nel testo sottoposto al nostro esame e in considerazione del fatto che, secondo quanto è previsto al primo comma, il Ministro dell'agricoltura dovrà stabilire con decreto le modalità relative, potremmo invitare il Ministro, attraverso un ordine del giorno o un altro tipo di segnalazione, a precisare in quella sede che la denuncia presentata all'ufficio delle imposte di consumo in tre copie vale anche per gli altri destinatari.

B O A N O , *relatore*. Questo però non eliminerebbe la libera scelta e quindi la confusione, nonchè — soprattutto — la possibilità di presentare le tre denunce in forma diversa.

P R E S I D E N T E . Potremmo allora sopprimere al secondo comma la parola: « anche », sostituendola con l'altra: « solo ».

B O A N O , *relatore*. In conclusione, a me pare che il primo comma possa essere mantenuto nel testo attuale, mentre al secondo comma dovrebbe essere sostituita, dopo le parole: « altri prodotti », la parola: « può » con l'altra: « deve » e dovrebbe essere eliminata la parola: « anche ».

P R E S I D E N T E . Per quanto si riferisce poi al problema sollevato dal senatore Benedetti in ordine alla competenza delle regioni, ritengo che si potrebbe rivolgere una raccomandazione al Governo affinchè non appena saranno presentate le leggi-quadro questa materia sia ad esse trasferita.

Il senatore Benedetti ha inoltre prospettato l'opportunità che nella denuncia della quale ci stiamo occupando venga anche indicato il grado alcolico ed il contenuto zuccherino dei prodotti. Al riguardo vi è peraltro da rilevare che tale indicazione, già prevista nel testo originario del provvedimento, è stata soppressa dall'altro ramo del Parlamento Ora, vogliamo noi introdurre un emendamento che ridia vita a quella norma

o vogliamo limitarci anche in questo caso ad una semplice raccomandazione al Governo in tal senso?

P E G O R A R O . Sarebbe comunque interessante sapere con quale motivazione l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto di sopprimere quella disposizione.

B O A N O , *relatore*. Per quanto si riferisce all'opportunità prospettata dal senatore Benedetti di indicare anche l'origine dei vini, faccio presente che lo stesso problema era stato sollevato nell'altro ramo del Parlamento dall'onorevole Bo, che aveva anzi presentato un apposito emendamento in tal senso. A mo avviso, però, pur essendo perfettamente d'accordo con lo spirito di quell'emendamento, si tratta di una questione che implica cose di troppo più vasto ambito e che non può essere quindi affrontata in questa sede; lo stesso onorevole Bo, del resto, ha ritenuto opportuno ritirare il suo emendamento.

In ordine poi alla proposta avanzata sempre dal senatore Benedetti di inserire una disposizione in base alla quale nella denuncia deve essere anche contenuta l'indicazione del grado alcolico e del contenuto zuccherino dei prodotti, vi è da rilevare che il testo originario del disegno di legge prevedeva alla fine del primo comma — come peraltro è stato già rilevato dall'onorevole Presidente — un ulteriore periodo del seguente tenore: « Nel modulo di denuncia potrà anche essere prevista, ai fini di un più efficace controllo per la repressione delle frodi, l'indicazione della gradazione alcolica o zuccherina dei singoli prodotti ». A questo riguardo, peraltro, debbo dre, che il resoconto sommario della Camera dei deputati risulta assolutamente contraddittorio; in esso infatti si legge: « Il deputato Bo illustra tre suoi emendamenti all'articolo 1 con i quali propone rispettivamente: con il primo, che i produttori siano obbligati a indicare nel modulo di denuncia della loro produzione vinicola la gradazione alcolica o zuccherina dei singoli prodotti (nel testo originario si trattava invece di una facoltà); con il secondo, che sia resa obbligatoria la indicazione della zona di produzione dei vini e del numero di bottiglie prodotte nell'annata precedente quando si tratti di vini a denominazione di origine i cui disciplinari prevedano l'imbottigliamento; con il terzo, che l'istituto di vigilanza del Ministero della agricoltura sia autorizzato a trasmettere alle regioni la situazione di ogni singola zona risultante dall'insieme delle denunce effettuate dai produttori.

Il presidente Truzzi dà ragione di un suo emendamento all'articolo 1 con il quale propone di sopprimere ogni riferimento all'indicazione della gradazione alcolica o zuccherina dei singoli prodotti. Il relatore è favorevole all'emendamento Truzzi e al primo emendamento Bo (tendente ad introdurre l'obbligo per i produttori dell'indicazione della gradazione alcolica o zuccherina) contrario agli altri. Il Governo è favorevole all'emendamento Truzzi, si rimette alla Commissione per il primo emendamento Bo, ed è contrario agli altri ».

La contraddizione di questo testo è evidente.

P R E S I D E N T E . Giunti a questo punto, mi pare opportuno oltre che saggio proporre un emendamento tendente a ripristinare il testo originario del disegno di legge per quanto si riferisce al primo comma.

B O A N O , *relatore*. Tra il testo originario e la proposta avanzata dal senatore Benedetti c'è però una differenza. Nel primo infatti era usata la dizione « potrà », mentre il collega ritiene che l'indicazione della gradazione alcolica o zuccherina « dovrà » comunque essere prevista nel modulo di denuncia.

B E N E D E T T I . Ritengo che la sede in cui introdurre questo emendamento sia il secondo comma, nel quale dopo le parole « in ettolitri per gli altri prodotti » si potrebbero aggiungere le altre « nonchè la gradazione alcolica o il contenuto zuccherino ».

P R E S I D E N T E . Non è possibile parlare di contenuto zuccherino riferito alle uve in quanto quando viene fatta la denun-

cia di questo tale contenuto spesso non si conosce neppure: si dovrebbe dire, pertanto « e, per i mosti e i vini concentrati, la denuncia del grado alcolico e del contenuto zuccherino ».

D E L P A C E . Non si può dire « del grado alcolico e del contenuto zuccherino », ma si deve dire « del grado alcolico o del contenuto zuccherino ».

P R E S I D E N T E . I mosti muti hanno però l'uno e l'altro.

B O A N O , *relatore*. Io direi di aggiungere, dopo le parole « altri prodotti », le altre « e indicare il grado alcolico o il contenuto zuccherino ».

P R E S I D E N T E . Oppure: « indicando il grado alcolico e il contenuto zuccherino ». In tal modo la denuncia è veramente completa.

Inoltre le parole « può essere presentata » vanno sostituite con le altre « deve essere presentata ».

B R U G G E R . Io non sarei troppo favorevole all'emendamento, perchè con una formulazione del genere daremmo l'impressione di volerci atteggiare a supercontrollori, mentre negli altri Paesi del MEC si è molto più elastici. Eviterei quindi di ricorrere a formule troppo fiscali e mi rimetterei a quanto proposto dalla Camera dall'onorevole Truzzi.

P R E S I D E N T E . Abbiamo tanto largheggiato, in materia di zuccheraggio, da provocare una crisi nel merito della quale non voglio ora entrare.

B R U G G E R . Non dimentichiamo che anche per i vini di alta qualità del Meridione, nel caso di eccezionali avversità atmosferiche, converrà a un certo punto ricorrere allo zuccheraggio per mantenerne le caratteristiche. Del resto i produttori meridionali vendono normalmente il loro prodotto grezzo ad altri che lo utilizzano per migliorare il proprio: perchè, allora, non concedere anche a loro la possibilità di ricorrere allo zuccheraggio per produrre vini pregiati?

P R E S I D E N T E . Bisogna prima migliorare i vigneti, e per questo occorrono almeno venti anni; in seguito, gradualmente, si potrà consentire lo zuccheraggio.

B E N E D E T T I . Mi rendo conto delle perplessità manifestate dal collega Boano per quanto riguarda la zona d'origine. Si potrebbe però cominciare ad esercitare un certo controllo anche sulle attrezzature, provvedendo alle strumentazioni necessarie per colpire quelle che sono le frodi più gravi. Cioè, mentre concordo col collega Brugger sull'opportunità di vedere in maniera intelligente la questione dello zuccheraggio, penso che per quanto riguarda la zona d'origine non vi sia assolutamente da discutere, se si vuole veramente offrire al mercato mondiale un vino con determinate garanzie, trattandosi di un elemento decisivo. Le frodi in materia rappresentano uno dei punti più neri del settore, mettendo in crisi le cantine sociali e via dicendo; per cui una precisa indicazione in proposito, pur non bastando da sola a risolvere la questione, può rappresentare l'inizio di una azione in una certa direzione.

Raccomanderei pertanto ai colleghi di esaminare se non sia il caso di aggiungere il riferimento alle zone d'origine; e, in via subordinata, di ricorrere alla formula della raccomandazione al Ministro (anche se non ho molta fiducia nell'efficacia di tale soluzione).

P R E S I D E N T E . La denuncia è solo, per così dire, la fotografia di una situazione di giacenza. Ciò che si dovrebbe fare, piuttosto, sarebbe emanare una legge che imponesse, per i vini pregiati, l'imbottigliamento solo nella zona di produzione, ma non essendoci ancora la legge che obbliga ad imbottigliare il vino di qualità soltanto nell'ambito della zona di produzione, mi pare che la semplice indicazione fotografica dell'origine non possa portare a risultati particolarmente rilevanti. Essa, infatti, darà so-

lo un dato statistico ma non certo, a mio parere, un dato risolutivo.

Per quanto si riferisce infine al problema dello zuccheraggio, vorrei pregare il senatore Brugger di illustrarmi maggiormente le risultanze, le conseguenze dell'eventuale denuncia del grado alcolico e del contenuto zuccherino. Io condivido le sue preoccupazioni, ma poichè non vedo quale incidenza possa avere l'introduzione di questa indicazione vorrei che mi desse al riguardo ulteriori chiarimenti.

Il produttore denuncia la propria giacenza di mosto con un determinato grado alcolico ed un determinato contenuto zuccherino; se, dalle norme vigenti, è autorizzato ad aggiungere zucchero per determinate situazioni è evidente che lo aggiungerà ugualmente, ma almeno si saprà, per così dire, da dove si parte.

Ritengo quindi che l'introduzione di questa disposizione sia quanto mai opportuna.

B R U G G E R . Esistono purtroppo delle disposizioni molto rigide per quanto riguarda lo zuccheraggio; c'è peraltro una tendenza (che si nota anche nelle zone meridionali) ad alleggerire le disposizioni in merito, che indubbiamente sono troppo drastiche. Certamente non siamo ancora in grado di eliminare del tutto tali disposizioni, ma almeno, sopprimendo l'obbligo di denunciare il grado alcolco ed il contenuto zuccherino dei prodotti, possiamo affievolire, per così dire, le possibilità di controllo.

P R E S I D E N T E . Come ho detto in precedenza, l'avere già alquanto alleggerito il controllo sull'introduzione di zucchero ha determinato una crisi, che è tuttora in atto, veramente preoccupante; ritengo pertanto che se continueremo a lasciare piena libertà a questo riguardo, tra uno o due anni avremo tanto vino da destinare alla produzione da non poter più controllare la situazione. Con tale norma invece potremmo mettere un punto fermo almeno per quello che si riferisce alla giacenza, senza con questo prevedere una maggiore coercizione nei confronti del produttore.

B O A N O , *relatore*. Debbo dire per la verità che sono veramente perplesso in ordine all'opportunità dell'introduzione di questo emendamento.

B R U G G E R . A mio avviso, sarebbe opportuno non presentarlo.

B E N E D E T T I . Noi riteniamo invece che sia necessario introdurlo in quanto, a nostro avviso, è pienamente giustificata l'esigenza di tale indicazione.

B O A N O , *relatore*. Per quanto mi riguarda, non intendo presentarlo anche per le ultime ragioni esposte dal senatore Brugger.

V E N T U R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Debbo anzitutto respingere il rilievo avanzato dal senatore Benedetti per quanto si riferisce allo spirito che animerebbe il Ministero dell'agricoltura nel senso di non voler delegare alle regioni una materia che è di loro competenza. In proposito vi è da rilevare, in primo luogo, che il presente provvedimento precede l'istituzione formale delle regioni stesse ed inoltre che, in definitiva, non è affatto certo che — come ha fatto presente anche il senatore Brugger — non sia ancora competenza statale l'adeguare la legislazione interna italiana a quelle che sono le norme comunitarie.

Per quanto concerne poi il merito delle modifiche che ci si propone di apportare al testo del disegno di legge, debbo dire francamente che io avrei preferito che, tutto sommato, il provvedimento fosse mantenuto nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, anche in considerazione del fatto che l'emendamento che, in certo qual modo, limita al solo ufficio delle imposte di consumo la presentazione della denuncia, pur introducendo indubbiamente una chiarificazione ulteriore per quanto riguarda la procedura da seguire, in effetti non la modifica sostanzialmente: io ritengo infatti che

tutti avrebbero ugualmente presentato la denuncia di cui trattasi al solo ufficio delle imposte di consumo. Tuttavia, trattandosi — ripeto — di un emendamento che, in quanto chiarificatore, potrebbe essere utile, ove venisse presentato, non mi troverebbe contrario.

In ordine al secono emendamento, relativo al ripristino del testo originario del primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, desidero far presente che evidentemente la Commissione agricoltura della Camera dei deputati, nel sopprimere quella disposizione ha inteso non regolamentare la materia in questa sede; poichè però non posso essere contrario allo spirito che lo anima, mi rimetto alla Commissione per quanto concerne l'opportunità o meno di reintrodurre nel testo in esame quanto già contenuto, peraltro in una formulazione leggermente diversa, nel testo originario.

P R E S I D E N T E . Si potrebbe preparare un emendamento tendente ad aggiungere al secondo comma, dopo le parole « gli altri prodotti, » le altre « indicando per i mosti ed i vini il grado alcolico e zuccherino ».

B R U G G E R . Sono contrario a tale emendamento.

L O M B A R D I . Anch'io sono contrario.

D E L P A C E . Il Gruppo comunista è invece favorevole.

P R E S I D E N T E . L'onorevole relatore ha presentato il problema: qual è la sua posizione di fronte a questo emendamento?

B O A N O , *relatore*. Io ho solo suggerito una redazione terminologica. È necessario considerare le diverse situazioni, per cui mi dichiaro contrario all'emendamento in questione.

P R E S I D E N T E . Giunti a questo punto ritengo opportuno rinviare la discussione ad altra seduta allo scopo di raggiungere un maggiore approfondimento su questo argomento.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Applicazione dei regolamenti comunitari nel settore zootecnico e in quello lattiero-caseario » (1088-bis)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Applicazione dei regolamenti comunitari nel settore zootecnico e in quello lattiero-caseario ».

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è frutto dello stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 1088, « Applicazione dei regolamenti comunitari nel settore zootecnico e in quello lattiero-caseario nonchè in materia di contabilità agraria »; stralcio deliberato dalla nostra Commissione nella seduta dell'8 ottobre 1970.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Prego l'onorevole Sottosegretario di Stato di volerci fornire i dati sull'ammontare delle domande e sul relativo onere, a suo tempo richiesti.

V E N T U R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per la macellazione le domande sono 33.219, di cui quelle ancora valide riguardano 7.793 capi; per la non commercializzazione sono state presentate 15.629 domande, di cui 8.750 ancora valide. Ora, poichè il premio è di 125 mila lire a capo, l'onere ammonterebbe a lire 1.098.750.000: mi sembra pertanto che la portata della spesa sia tale che convenga chiudere la vicenda una volta per tutte, dando una soddisfazione definitiva a coloro i quali avevano la legittima aspettativa di vedersi corrispondere il premio, anche se nel suo insieme la questione desta enormi perplessità.

P R E S I D E N T E . Tra l'altro una parte della somma indicata dall'onorevole rappresentante del Governo dovrebbe es-

sere erogata dalla CEE, per cui non si può proprio parlare di una spesa eccessiva nè di un'azione che possa pregiudicare la nostra politica zootecnica futura. Propongo pertanto l'approvazione del provvedimento.

L O M B A R D I . È sperabile che il fatto non si ripeta. Si tratta di tutta una questione male impostata.

P E G O R A R O . Restando fermo quello che è il nostro pensiero sull'impostazione generale della questione, circa la proposta di legge penso che essa possa essere accettata per quanto riguarda l'abbattimento del bestiame, anche se i premi relativi non saranno certo pagati interamente dalla CEE ma richiederanno anche un esborso allo Stato italiano. Siamo invece perplessi per quanto concerne il premio di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e pensiamo che la norma relativa andrebbe quantomeno stralciata.

P R E S I D E N T E. Eviterei iniziative che possano riaprire un lungo *iter*, considerata anche — come è già stato rilevato — la trascurabile entità della spesa.

L O M B A R D I . Comunque dobbiamo anche noi ribadire le nostre riserve sul provvedimento.

V E N T U R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Siamo tutti d'accordo sull'opportunità di evitare il ripetersi di proposte del genere.

P R E S I D E N T E . Abbiamo fatto tale affermazione anche nel volume in corso di stampa, preparato dalla nostra Commissione, per quanto riguarda la posizione del Ministero dell'agricoltura nei confronti del MEC. Possiamo quindi raccomandare al Governo che per l'avvenire non vengano più usati strumenti del genere.

V E N T U R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Accetto la raccomandazione.

B E N E D E T T I . Vorrei ancora osservare che, qualora si corrispondesse il premio di non commercializzazione per il passato, sarebbe molto difficile controllare la esistenza delle condizioni necessarie. Temo quindi che i fondi dedicati a tale scopo verrebbero usati in maniera alquanto disinvolta.

P R E S I D E N T E . Potremmo rivolgere un'altra raccomandazione al Governo, in proposito; ma certo si tratta di controlli molto difficili da eseguire.

B O A N O . Io sono contrario al disegno di legge, e per due ragioni. Anzitutto per una ragione di merito, poichè ho l'impressione che l'insieme delle denunce rappresenti una colossale amplificazione, per quanto riguarda i premi di non commercializzazione; in secondo luogo perchè la norma comporterebbe per il Governo italiano la erogazione di parecchie centinaia di milioni, la cui destinazione mi sembra non sufficientemente convalidata, mentre da anni vediamo rifiutarci — per provvedimenti quali quello sulla non commercializzazione dei nostri prodotti all'estero — poche centinaia di milioni da parte del Tesoro.

D'altronde anche in sede CEE è in corso un'azione dubitativa nei confronti del nostro modo di avvalerci, in determinati settori, delle erogazioni comunitarie, e non vorrei che a tutto questo si aggiungesse un altro formidabile motivo di scandalo, che a mio giudizio avrebbe conseguenze ben più preoccupanti che non l'eventuale utilizzazione di qualche centinaio di milioni destinati al FEOGA.

Questa è la mia opinione, che vorrei risultasse a verbale. Poi la Commissione deciderà.

B R U G G E R . Indubbiamente il provvedimento è nato tutto sotto una cattiva stella. Noi, con la nostra opposizione alle direttive comunitarie, avevamo ottenuto un ripensamento anche in quella sede; nel frattempo, però, si sono create delle legittime aspettative in chi già si è attenuto alle suddette direttive: vogliamo ora deluderle, o

vogliamo invece accettare, anche a malincuore, il provvedimento, per poi non parlarne più? Abbiamo già sostenuto spese ben maggiori di quella oggi prevista: liberiamoci dunque di tale situazione.

PRESIDENTE. Giunti a tal punto non mi sembra si possa fare altro che rinviare il seguito della discussione, pregando il Governo di fornirci nel frattempo ulteriori dati sul costo dell'operazione della non commercializzazione e sulle norme di controllo adottate o da adottarsi nella fase di distribuzione del contributo.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 11,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI